

Regolamento

per la costituzione ed il funzionamento

dell'Albo dei fornitori

Edizione 2020

INDICE

Art. 1 - Oggetto e Definizioni

Art. 2 - Ambito applicativo

Art. 3 - Struttura dell'Albo Fornitori

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione

Art. 5 - Documenti e titoli per l'iscrizione

Art. 6 - Verifica dei requisiti e comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione. Aggiornamento periodico degli elenchi

Art. 7 - Monitoraggio e valutazione dei fornitori

Art. 8 - Modalità di scelta degli operatori economici

Art. 9 – Trattamento dati personali

Articolo 1 – Oggetto e Definizioni

1.1. Il presente Regolamento disciplina:

a) l'istituzione e la gestione dell'albo dei fornitori di beni e servizi ed i prestatori di opere e lavori dell'IPA, inteso come archivio nel quale saranno raccolti i dati di carattere economico, tecnico, nonché dati concernenti l'oggetto dell'attività svolta dagli Operatori Economici, ivi iscritti, interessati alla realizzazione di lavori e opere o alla fornitura di beni e servizi, in favore dell'I.P.A., ne fissa i criteri per la candidatura e l'iscrizione e ne stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento;

b) le modalità di conduzione delle indagini di mercato;

c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento, con priorità alle convenzioni generali stipulate dalla CONSIP.

1.2. L'Albo è un elenco aperto a tutti gli Operatori Economici che intendano avere rapporti contrattuali con l'I.P.A. e dal quale il medesimo Istituto può attingere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 smi (Codice dei Contratti Pubblici dei Lavori, Forniture e Servizi), per l'affidamento delle forniture di beni e servizi e l'appalto di lavori e opere rientranti nelle categorie definite nel presente Regolamento nei limiti delle soglie di valore nello stesso Codice previste;

1.3. Lo scopo del suddetto Albo è quello di:

1.3.1. introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure che prevedono l'invito degli Operatori Economici al fine degli affidamenti sopra indicati;

1.3.2. dotarsi di un utile strumento di consultazione, articolato in diverse categorie merceologiche, funzionale alla selezione degli Operatori Economici da invitare nelle procedure di affidamento di cui all'art.36 del D.Lgs. 50/2016.

1.4. La pubblicazione del presente Regolamento, la diffusione della documentazione in esso richiamata e la costituzione del predetto elenco non costituiscono, per l'I.P.A, l'avvio di alcuna trattativa, procedura concorsuale, para concorsuale o comunque di gara.

1.5. L'iscrizione all'Albo non costituisce graduatoria, attribuzione di punteggi o qualsivoglia altra classificazione di merito .

1.6. La presa di conoscenza e l'accettazione del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione all'Albo, le dichiarazioni, i documenti e gli altri elementi integrativi resi dagli Operatori Economici ai fini della iscrizione dello stesso Albo, manifestano solo la disponibilità, da parte dei medesimi, ad essere candidati in procedimenti per affidamenti relativi a forniture di beni, servizi e opere e/o appalto di lavori rientranti nelle categorie merceologiche definite nel Regolamento stesso.

1.7. La candidatura non costituisce alcun vincolo in capo all'I.P.A. per l'assegnazione di appalti, e forniture di beni e servizi.

1.8. Definizioni - ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento si intende per:

- I.P.A.: Istituto di Previdenza e Assistenza dei Dipendenti di Roma Capitale
- Codice: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici dei Lavori, Forniture e Servizi) ed ogni sua successiva modificazione e integrazione.
- Regolamento: il presente documento, adottato dall'IPA per le finalità indicate nel presente articolo 1.
- Albo Fornitori: la raccolta di dati di carattere personale, economico, tecnico e merceologico, che identifica la struttura e l'oggetto dell'attività oltre ad ogni altro utile elemento di classificazione degli Operatori Economici iscritti e che è governato nella sua gestione dalle disposizioni del presente Regolamento.
- Operatore Economico: il soggetto che, ai sensi del summenzionato Codice, offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
- Stazione Appaltante: I.P.A. quale soggetto che mantiene, aggiorna e gestisce l'Albo secondo le procedure indicate nel presente Regolamento.
- Istanza di Iscrizione: l'istanza contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste nel presente Regolamento che l'Operatore Economico sottopone all'I.P.A. ai fini della verifica dei requisiti di ammissione e della successiva, eventuale, inclusione all'Albo Fornitori.
- Richiesta di Aggiornamento: la comunicazione mediante la quale il Fornitore già iscritto richiede all'I.P.A. o doverosamente e tempestivamente lo informa, entro il termine essenziale previsto, la variazione di qualsivoglia dato trasmesso con l'istanza di iscrizione.
- I contratti: sono gli atti negoziali, stipulati tra l'I.P.A. e i singoli Operatori Economici, per la regolamentazione delle modalità di esecuzione di appalti o delle forniture di beni e servizi necessari al funzionamento dello stesso Istituto per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Articolo 2 – Ambito applicativo

2.1. Fatto salvo l'obbligo di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. e del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) l'I.P.A., potrà procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture, utilizzando il presente Albo per i seguenti affidamenti:

2.1.1. procedure negoziate per forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 214.000 euro (art.36 comma 2 lett. b del Codice), per i prodotti non menzionati nell'allegato VIII del Codice;

2.1.2. procedure negoziate per acquisizioni di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro (art.36 comma 2 lett. c del Codice);

2.1.3 procedure negoziate per acquisizioni di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro (art.36 comma 2 lett. c) bis del Codice);

2.1.4. Gli importi sopra elencati sono da intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto, e saranno oggetto di integrazione automatica in caso di variazione delle soglie previste dal Codice, per effetto di modifiche legislative interne o comunitarie nel tempo eventualmente intervenute.

2.1.5. L'Albo potrà essere utilizzato dall'I.P.A. anche per procedure relative all'affidamento di appalti o per la fornitura di beni e servizi di importi inferiori alle soglie di cui ai punti precedenti.

2.2 E' fatta salva la facoltà dell'I.P.A. di scegliere gli Operatori Economici da invitare anche senza far ricorso all'Albo Fornitori di cui al presente Regolamento, nei seguenti casi:

2.2.1 qualora, in relazione all'appalto che si intende affidare, non vi siano Operatori Economici iscritti all'Albo Fornitori in numero sufficiente a garantire che la procedura comparativa si svolga con il numero minimo di Operatori previsto per legge;

2.2.2 qualora, per la specialità delle prestazioni ricercate dall'IPA all'interno dell'Albo non sia possibile reperire idonei Operatori Economici.

Articolo 3 – Struttura dell'Albo Fornitori.

3.1. L'Albo fornitori è articolato in Categorie Merceologiche come meglio indicato nell'annesso "Allegato A1" al presente Regolamento.

3.2. Il presente Regolamento, l'allegato ed i relativi annessi saranno pubblicati dall'I.P.A. mediante specifico avviso nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione "bandi di gara e contratti" del proprio sito web istituzionale. Nella medesima sezione saranno pubblicate le eventuali variazioni al numero e denominazione delle categorie merceologiche che l'Istituto dovesse ritenere di apportare in relazione alle proprie esigenze funzionali.

3.3. L'Iscrizione all'Albo è consentita senza limitazioni temporali. Gli Operatori Economici interessati all'iscrizione all'Albo potranno presentare la propria istanza in ogni momento, indicando la categoria merceologica (che dovrà essere presente nel certificato della CCIAA di appartenenza) e, solo per i lavori, anche la classifica di appartenenza (OG – OS). All'istanza di iscrizione, dovranno obbligatoriamente essere allegati:

- il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) che dovrà essere redatto in formato elettronico;
- Dichiarazioni Integrative al DGUE;
- Copia del presente Regolamento firmato in ogni pagina per presa visione ed integrale accettazione delle condizioni in esso contenute;
- copia di un valido documento di identità del/i legale/i rappresentante/i debitamente firmato e datato;
- copia degli ultimi due bilanci.

L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente, secondo il termine essenziale previsto al successivo punto 6.2, l'I.P.A. circa le eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti indicati e

comprovati nella istanza di iscrizione all'Albo. L'I.P.A. eseguirà la verifica dei requisiti, sulla base delle dichiarazioni rese in sede di compilazione D.G.U.E. in formato elettronico.

L'operatore economico delega invece all'I.P.A. l'acquisizione del certificato della Camera di Commercio, e del DURC negativo in corso di validità.

Nel caso fossero individuate irregolarità, nelle more dei riscontri da svolgersi in contraddittorio tra le parti, sospenderà temporaneamente l'iscrizione. Qualora l'iter procedurale determinasse un esito di irregolarità si procederà alla cancellazione dell'iscrizione.

3.4. Nel caso dell'avvenuto accertamento di dichiarazioni mendaci rese all'atto della iscrizione, l'I.P.A. provvederà alla immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria per il tramite della Guardia di Finanza con la contestuale cancellazione dall'Albo dell'Operatore Economico e la estromissione dall'eventuale procedura comparativa attivata.

3.5. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'IPA e gli Operatori Economici avranno luogo mediante l'utilizzo esclusivo della posta elettronica certificata e di documenti informatici digitalmente sottoscritti. Differenti modalità di comunicazione o di trasmissione di atti e documenti, qualora non diversamente ed espressamente richiesto dall'I.P.A., non verranno prese in alcuna considerazione intendendosi ad ogni effetto giuridico e sostanziale come non effettuate.

3.6. Ai fini dell'iscrizione all'Albo e del mantenimento della medesima, gli Operatori Economici dovranno pertanto possedere:

3.6.1. una casella di posta elettronica, ai sensi dell'art.48 del D. Lgs. 07 marzo 2005, n.82, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n.68, e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, presso la quale saranno indirizzate le comunicazioni dell'IPA relative alla tenuta dell'Albo e dalla quale dovranno pervenire alla casella di posta elettronica dello stesso Istituto tutte le comunicazioni inviate dall'Operatore Economico;

3.6.2. l'abilitazione alla firma elettronica digitale ai sensi del D. Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, da utilizzarsi per la sottoscrizione dei documenti informatici da trasmettersi all'IPA;

3.7 Responsabile della tenuta dell'Albo, tenutario della casella di posta elettronica certificata e responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'I.P.A. è, allo stato, il Commissario Straordinario nominato dalla Sindaca di Roma Capitale (attualmente il Prof. Fabio Serini). Una volta conclusasi la fase commissariale gli Organi ordinari dell'I.P.A. provvederanno a nominare il competente R.U.P..

3.8. Gli Operatori Economici potranno proporre istanza di iscrizione all'Albo con le seguenti limitazioni:

3.8.1. è vietata la presentazione di più istanze per la medesima categoria merceologica;

3.8.2. è vietata la presentazione di istanza per la medesima categoria merceologica a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;

3.8.3. è vietata la presentazione di istanza per la medesima categoria merceologica quale componente di più consorzi;

3.8.4. è vietata la presentazione di istanza di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'Albo;

3.8.5. solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

Articolo. 4 – Requisiti per l'iscrizione.

4.1. Sono ammessi all'iscrizione all'Albo gli Operatori Economici indicati nell'art. 45 del vigente Codice degli Appalti.

4.2. Gli Operatori Economici dovranno dichiarare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei:

4.2.1 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (pena la mancata iscrizione) Sono ammessi all'elenco gli Operatori Economici che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 80 del Codice (motivi di esclusione).

4.2.2 Requisiti inerenti alla capacità economica finanziaria e tecnico professionale La capacità economica - finanziaria e tecnico – professionale dovrà essere dichiarata mediante compilazione di Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) in formato elettronico con le modalità indicate al precedente punto 3.3. Esclusivamente per gli affidamenti relativi ad acquisizioni di lavori, gli Operatori Economici dovranno anche dimostrare il possesso di attestazione SOA mediante l'invio di copia del certificato posseduto in corso di validità. L'avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda, dovrà anch'essa essere dichiarata mediante compilazione del DGUE secondo le modalità di cui sopra;

4.2.3 Possesso di Certificazione di sistema di qualità ISO 9001:2015 rilasciato da Ente Accreditato in base agli accordi IAF/MLA;

4.2.4 Requisito di conformità al Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR") nonché del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 per il trattamento dei dati personali nell'esecuzione del servizio/lavoro/fornitura

4.2.5. Di non essere, il/i legale/i rappresentate/i o procuratori di essere stato/i rinviato/i a giudizio per uno dei reati contro la pubblica amministrazione;

4.2.6. Di essere in regola con il D.U.R.C. che verrà successivamente acquisito a cura dell'I.P.A. .

4.2.7. In relazione alla specificità di alcune forniture/lavori/servizi nell'ambito delle categorie merceologiche individuate, I.P.A. si riserva di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori e specifici per l'ammissione alla presentazione delle offerte da parte dei Fornitori

Articolo 5 – Documenti e titoli per l'iscrizione

5.1. L'istanza di iscrizione deve essere sottoscritta in modo leggibile dal/i legale/i rappresentante/i.

5.2. L'istanza dovrà essere compilata in lingua italiana secondo le modalità indicate al punto 3.3 del presente regolamento, indirizzata all'UFFICIO GARE E ACQUISTI e trasmessa in formato pdf sottoscritto con firma digitale, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC dell'I.P.A.: *ipa.ufficiogare@pec.it*.

Articolo. 6 -Verifica dei requisiti e comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione. Aggiornamento periodico degli elenchi.

6.1. Dalla data di ricezione della Istanza in formato elettronico sottoscritta digitalmente, l'IPA procede alla valutazione della stessa nel termine di trenta giorni.

6.2. Gli operatori iscritti nell'elenco dovranno, come detto, immediatamente e nel termine essenziale appresso previsto comunicare all'IPA, tramite esclusivamente posta elettronica certificata, tutte le variazioni in ordine ai requisiti dichiarati posseduti influenti ai fini dell'iscrizione. Tale comunicazione deve essere effettuata, non oltre 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dal verificarsi delle variazioni stesse.

6.3. L'IPA procederà a rendere disponibile l'albo fornitori e relativi aggiornamenti sul proprio sito *web* istituzionale *www.ipa.roma.it* sezione "Trasparenza – Bandi di gara e contratti", con periodicità almeno annuale. Saranno effettuate le verifiche indicate al punto 3.3 del presente regolamento.

6.4. L'IPA si riserva la facoltà di procedere alla cancellazione degli Operatori Economici in caso di grave negligenza, malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o che abbiano commesso un grave errore nell'esercizio della loro attività professionale ovvero che non presentino offerte a seguito di due inviti senza fornire esplicite giustificazioni.

Articolo 7. Monitoraggio e valutazione dei fornitori

7.1 I.P.A., nell'ambito delle proprie attività di selezione dei fornitori, tenuto conto delle categorie merceologiche, si riserva di effettuare il monitoraggio e valutazione delle prestazioni dei propri fornitori e dei requisiti di cui dichiara il possesso, anche attraverso specifici audit condotti in conformità alle linee guida UNI EN ISO 19011, presso la sede del fornitore, da professionista competente. Il fornitore si impegna a consentire che il personale I.P.A. o da questi incaricato possa accedere presso la propria sede e i propri stabilimenti, per effettuare audit sia nel corso dell'esame della domanda di iscrizione all'Albo che per tutto il periodo di permanenza nello stesso.

Gli esiti di tale attività possono essere utilizzati per:

- Verificare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione di istanza di qualificazione;
- individuare la necessità di specifiche azioni di miglioramento da parte dei fornitori;
- assumere adeguate decisioni, secondo le disposizioni del presente Regolamento, in merito alla permanenza/aggiornamento/rinnovo dei fornitori nell'Albo.

Articolo. 8 – Modalità di scelta degli operatori economici.

8.1 L'I.P.A. procederà a selezionare gli Operatori Economici da invitare alle procedure di affidamento nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art.36 co. 2 D. Lgs. 50/2016) e nello specifico qualora l'articolo/servizio sia presente sul MePA effettuerà preliminarmente una selezione tra gli Operatori Economici iscritti al presente Albo e che abbiano altresì attiva l'abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Qualora tale selezione non pervenga alla individuazione di un numero di Operatori Economici sufficiente a raggiungere il numero minimo di invitati si procederà a integrare gli inviti, dalla piattaforma MePA, selezionando gli operatori economici mediante il filtro "Sede di affari dell'impresa" sulla base dell'area geografica di affari che hanno dichiarato per le categorie merceologiche oggetto della RDO.

8.2 Qualora gli articoli/servizi non siano presenti sul MePA, questo Istituto procederà ad effettuare una selezione tra gli Operatori Economici iscritti al presente Albo nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art.36 co. 2 D. Lgs. 50/2016) fino al raggiungimento del numero minimo di invitati normativamente previsto.

8.3 In caso di assenza nell'Albo Fornitori di Operatori Economici in grado di soddisfare l'esigenza oggetto della procedura di affidamento, l'I.P.A. procederà ad eseguire una indagine esplorativa. In tal caso sarà pubblicato un avviso sul proprio sito *web* istituzionale, teso ad acquisire la eventuale manifestazione di interesse di operatori economici in grado di fornire determinati beni o servizi o di effettuare determinati lavori e/o le condizioni di mercato alle quali gli stessi sono forniti. Tale fase tuttavia non può in alcun modo ingenerare negli operatori alcuna aspettativa sul successivo invito alla procedura.

Ad esito dell'indagine esplorativa l'I.P.A. procederà discrezionalmente ad invitare gli operatori ritenuti potenzialmente idonei.

Articolo. 9 – Trattamento dati personali

9.1 Il trattamento dei dati personali nell'ambito del processo di qualifica del fornitore di cui al presente Disciplinare, e per la gestione del relativo Albo, avverrà in conformità ai principi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e del Codice Privacy di cui al D.Lgs. n.196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/18.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'Informativa fornitori, ai sensi dell'Art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 è disponibile anche sul sito www.ipa.roma.it di cui il fornitore dovrà dichiarare la presa visione unitamente alla istanza di iscrizione.

ALLEGATO A1 – Elenco categorie merceologiche

ALLEGATO B – Modello istanza di iscrizione

ALLEGATO C – DGUE

ALLEGATO D – Dichiarazioni Integrative al DGUE

ALLEGATO E – Informativa fornitori per il trattamento dei dati